



Die Gewerkschaft.  
Le Syndicat.  
Il Sindacato.



IL PATRONATO DEI CITTADINI



**Cassa Disoccupazione**

competente – personale – efficiente

# Lavoratori frontalieri italiani (regione Lombardia) L'indennità di disoccupazione (NASpl)

**La NASpl** Dal 1° maggio 2015 la NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) sostituisce l'ASpl.

**Dove annunciarsi** Ad un sindacato o patronato italiano appena terminato il rapporto di lavoro, ma al più tardi entro 68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in caso di disdetta per giusta causa. Consigliamo ai lavoratori dell'edilizia principale e degli altri rami professionali svizzeri, che possono beneficiare del pensionamento anticipato, di annunciarsi il giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il sindacato o il patronato italiano presenta la domanda dell'indennità NASpl all'INPS in via telematica.

Entro 15 giorni dalla domanda dell'indennità NASpl deve iscriversi al portale della regione Lombardia per svolgere la profilazione occupazionale e sottoscrivere il Patto di Servizio con il Centro per l'Impiego competente per il suo domicilio.

## Documenti da consegnare al sindacato o al patronato italiano

- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato di residenza
- Certificato AVS
- Carta d'identità
- Codice fiscale
- Attestati di lavoro compilati dai datori di lavoro svizzeri
- **Modulo PD U1** (rilasciato dalla nostra cassa di disoccupazione)

**Chi ha diritto alla NASpl** Ha diritto chi: (a.) è disoccupato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà oppure per giusta causa, (b.) può far valere nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione e (c.) può far valere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Chi è disoccupato per giusta causa (mancato pagamento dello stipendio o degli oneri sociali, mancato rispetto del termine di disdetta legale/contrattuale, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, ecc.) deve comprovare all'Inps di aver avviato una vertenza con un sindacato o un legale.

**Chi non ha diritto alla NASpl** Non ha diritto chi ha disdetto il rapporto di lavoro senza giusta causa (*dimissioni volontarie*) oppure consensualmente e chi ha maturato il diritto ad una pensione italiana di anzianità o di vecchiaia. Non ha diritto nemmeno chi si licenzia per ragioni di salute, anche se supportato da un certificato medico. Consigliamo di domandare, in ogni caso, la NASpl.

**Durata del diritto alla NASpl** È corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione degli ultimi 4 anni (pertanto al massimo per 24 mesi). I periodi di incapacità al lavoro sotto rapporto di lavoro, durante i quali non sono stati versati gli usuali contributi sociali, non sono considerati periodi contributivi.

**Ammontare della NASpl** L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore all'importo di 1.195 euro, allora l'indennità mensile ammonta al 75% della retribuzione. Se la retribuzione mensile è superiore a 1.195 euro, allora l'indennità mensile ammonta al massimo a 1.300 euro. Questi importi sono rivalutati annualmente dall'Inps. La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

**Attestati di lavoro svizzeri e modulo PD U1** I datori di lavoro svizzeri degli ultimi 4 anni devono compilare i moduli "Attestato del datore di lavoro internazionale" e "Attestato del Datore di lavoro per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera". Può ritirare i moduli presso i nostri uffici.

**I moduli completati vanno consegnati alla nostra cassa di disoccupazione per la compilazione del modulo PD U1.**

**Conservate le copie della documentazione!** Conservate le copie degli attestati di lavoro compilati dai datori di lavoro svizzeri e dei moduli PD U1 e presentatele ai nostri uffici in caso di riannuncio alla disoccupazione, perché serviranno alla compilazione del nuovo modulo PD U1. In assenza delle copie della documentazione dovrete far compilare nuovamente gli attestati di lavoro ai datori di lavoro degli ultimi 4 anni.



Die Gewerkschaft.  
Le Syndicat.  
Il Sindacato.

T 091 821 10 40 – viale Stazione 33  
T 091 862 12 44 – via Giovannini 2

T 091 735 35 80 – via della Posta 8  
T 091 611 17 11 – via Vedeggio 1

T 091 640 64 30 – via al Gas 8

**BELLINZONA**  
**BIASCA**  
**CHIASSO**  
**LICARNO**  
**MANNO**  
**MASSAGNO**  
**MENDRISIO**

piazza G. Buffi 6 – T 091 835 50 45  
via Giovannini 2 – T 091 862 12 44  
via Bossi 12 – T 091 682 92 02  
via della Posta 8 – T 091 756 20 20  
via Genzana 2 – T 091 961 83 83



**Cassa Disoccupazione**  
competente – personale – efficiente